

n. 36 del 13 Febbraio 2006, ha proceduto ad inserire l'Astrabet nell'elenco degli operatori non autorizzati alla raccolta di giochi, scommesse o concorsi pronostici.

A tale inserimento l'Amministrazione ha provveduto ritenendo che la ricorrente, in quanto priva di un titolo - che avrebbe dovuto essere rilasciato dallo Stato - avrebbe violato il disposto di cui all'art.4 della legge 13 dicembre 1989 n.401 (rientrando pertanto la società nella categoria contemplata dall'art. 1 comma 535 della L. 266/2005) avendo effettuato sul territorio nazionale, attraverso la rete internet ovvero altre reti telematiche o di telecomunicazione, la raccolta di giochi riservati allo Stato.

Con lo stesso provvedimento l'Amministrazione, in esecuzione dell'obbligo informativo previsto dalla L.266/2005, aveva comunicato ai fornitori di servizi di rete l'elenco dei soggetti ai quali avrebbe dovuto essere impedito l'accesso alla rete di comunicazione.

Riassunti in tali termini le modalità della condotta che avrebbe recato pregiudizio alla ricorrente è escluso che il ricorso veda quali legittimati passivi i singoli fornitori di servizi di rete e la stessa SO.GE.I. spa. Tali soggetti, infatti, sono meri esecutori di una disposizione ministeriale emessa da un organo amministrativo il quale, avvalendosi di una norma di legge che ha sostanzialmente delegato l'attività di individuazione dei soggetti che dovrebbero rientrare nella categoria descritta nella disposizione generale, ha incluso - propriamente o impropriamente - la ricorrente nell'elenco degli operatori da assoggettare ad oscuramento, restando con ciò individuata la materia del contendere.

Tale convincimento, peraltro, è ulteriormente confermato dagli stessi effetti di una tale disposizione essendo a tal fine sufficiente evidenziare che, come risultato del tentativo finalizzato ad ottenere il collegamento via internet al sito www.astrabet.com, si viene indirizzati ad una pagina ove campeggia il logo dell'AAMS e sotto il titolo *"AVVERTENZA - SITO NON RAGGIUNGIBILE"* e ancora *"In applicazione del decreto dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) del 7 febbraio 2006, con il quale è stata data attuazione all'art.1, commi da 535 a 538, della Legge 23 dicembre 2005, n°266, disciplinanti l'offerta di giochi per via telematica, il sito richiesto non è più raggiungibile poiché sprovvisto delle autorizzazioni necessarie per operare la raccolta di giochi in Italia...." L'elenco degli operatori autorizzati al gioco telematico è disponibile sul sito istituzionale www.aams.it."*

E' poi da escludere che la parte ricorrente abbia inteso prospettare l'esistenza di situazioni svincolate dall'imposizione dell'Amministrazione adombrando l'esistenza di un *modus operandi* suscettibile di autonoma tutela nei confronti dei fornitori per aver ad esempio il *provider* violato l'obbligo contrattuale di garantire la connessione al proprio sito.